

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 47/99.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 23 luglio 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Ente per le nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (E.N.E.A.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1997; nonché la annessa relazione del Collegio dei Revisori, trasmessa alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente Lucio Todaro Marescotti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per l'esercizio 1997 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente per le nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (E.N.E.A.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Lucio Todaro Marescotti

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 28 luglio 1999.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Sergio Santiloni)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENEA — ENTE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE, PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

S O M M A R I O

1. — Premessa e notazioni generali	Pag.	13
2. — Gli Organi	»	17
3. — L'attività ordinamentale	»	20
4. — L'organizzazione e il personale	»	23
5. — L'attività istituzionale e le partecipazioni in società e consorzi	»	35
6. — I risultati complessivi della gestione finanziaria	»	50
7. — Analisi delle entrate e delle spese	»	56
8. — Il conto economico e la situazione patrimoniale	»	65
9. — Conclusioni	»	70

1. Premessa e notazioni generali.

Con deliberazione depositata il 26 giugno 1998, la Corte dei conti ha disposto l'invio alle Camere della relazione con la quale riferisce sul risultato del controllo eseguito in ordine alla gestione finanziaria per l'esercizio 1996 dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Sempre per l'espletamento dei compiti demandati alla Corte dalla L. 21 marzo 1958 n.259 e dalla L. 14 gennaio 1994 n. 20 , con il presente documento si rende il referto sulla gestione dell'Ente per l'esercizio 1997.

L'anno in riferimento è in verità di transizione, non soltanto perchè inserito nel programma triennale 1996/1998, ma soprattutto perchè nel corso di esso è entrata in vigore la L. 15 marzo 1997 n. 59, che , nel conferire delega al Governo tra l'altro per la riforma della pubblica Amministrazione, ha anche posto le basi di un vasto processo riformatore, da un lato, dell'intero settore della ricerca scientifica e tecnologica che ha visto la luce con il D.L.vo 5 giugno 1998 n. 204, dall'altro , più settorialmente, dello stesso ENEA, il cui riordino ha attuato il D.L.vo 30 gennaio 1999 n. 36. Ivi si conferma la vocazione composita dell'Ente che continua a non qualificarsi propriamente tra gli Enti di ricerca, ma che è operante anche nel campo della ricerca assieme a quello dello sviluppo sostenibile, endiadi nella quale è significativamente presente la necessità di una promozione congiunta degli obiettivi di sviluppo, di competitività e occupazione e di salvaguardia ambientale. La contiguità con la ricerca è peraltro chiara sia nel Decreto n.36, laddove si prescrive che lo svolgimento dei compiti di ricerca da parte dell'ENEA si muove nel quadro generale del PNR (Programma nazionale per la ricerca) previsto dall'art.1 D.L.vo n. 204, sia in quest'ultimo testo normativo, il cui ambito di applicazione, ai sensi dell'art.6, si estende anche all'ENEA (il cui acrostico

peraltro viene ancora interpretato con formula già superata dalla stessa L. 25 agosto 1991 n.282 e cioè come Ente nazionale per le energie alternative), salvo le specifiche disposizioni normative.

Va ancora osservato che, se è vero che il processo legislativo si è concluso nel 1999, già sin dal 1997 il dibattito culturale interno all'ENEA aveva elaborato la nuova missione dell'Ente, come risulta dalle indicazioni date dal Consiglio di amministrazione nel documento approvato il 23 luglio 1997, dal quale prende l'avvio un approfondimento del ruolo dell'ENEA in stretta correlazione con l'esigenza di definirne il processo di riorganizzazione; tale esigenza è poi particolarmente avvertita dal Consiglio anche nel corso del dibattito in sede di Commissione parlamentare bicamerale per l'espressione del parere sullo schema governativo del Decreto. Ed infatti, con nuovo documento approvato il 9 aprile 1998, il Consiglio ribadisce il motivo principale del mantenimento della struttura unitaria dell'Ente proprio in ragione del rapporto reciprocamente dinamico tra ambiente e innovazione e pone i primi indirizzi per la creazione di un tipo di struttura che comprenda unità improntate alla ricerca e unità improntate al progetto, rivolgendo poi la propria analisi critica all'attuale struttura dell'ENEA consistente in tre Dipartimenti indipendenti sottoposti al controllo di 14 Funzioni centrali. Si deplora, in particolare, la duplicazione frequente delle competenze e delle funzioni che ostacola la ricerca e la progettazione interdisciplinare, la struttura piramidale e gerarchica dell'organizzazione, la mancanza di autonomia dei centri periferici; si auspica una reale procedura di valutazione dei ricercatori da attuarsi con criteri di uniformità, una specifica attenzione al problema della formazione, una revisione del sistema delle deleghe basato sulla responsabilizzazione diretta, sull'informazione continua e sul controllo dei risultati, un sistema di bilancio

caratterizzato da una contabilità analitica e dalla definizione delle unità come centri di costo e/o di profitto, un controllo del Consiglio sulla rispondenza della struttura agli obiettivi e alle politiche pubbliche. A dire il vero, già la L.n. 282 del 1991 attribuiva al Consiglio di amministrazione (art. 9) il potere di deliberare l'organizzazione interna dell'Ente e la distribuzione delle risorse umane e finanziarie ai Dipartimenti e alle altre strutture, sicchè il fatto che all'apprezzabile approfondimento programmatico non abbiano fatto seguito significativi interventi organizzatori può spiegarsi sia con l'insufficienza della cornice legislativa sia con l'approssimarsi della tanto attesa riforma, nelle more della quale si sono creati inevitabilmente effetti paralizzanti e di attesa, come emblematicamente dimostra anche a livello governativo la lunga vacanza della posizione di vertice dell'Ente.

Altrettanto significativa è del resto la parallela vicenda legislativa, a partire dalla necessità avvertita dalla Commissione bicamerale di fissare con chiarezza la missione dell'ENEA, e che si concreterà, in primo luogo con l'eliminazione della trasformazione, prevista dallo schema di Decreto governativo, dell'Ente in Agenzia. Ed infatti non può non sottolinearsi come tale secondo termine, almeno nella sua comune accezione (organo esterno a strutture ministeriali che rende alle pubbliche Amministrazioni servizi connotati da una componente tecnica), se si attagliava ad alcune delle funzioni dell'ENEA, per la prestazione di servizi avanzati in favore delle pubbliche Amministrazioni, avrebbe finito per risultare invero riduttivo rispetto ai più importanti compiti di ricerca e di progetto nel campo dello sviluppo sostenibile.

Infine, occorre dar atto che, anche se l'art.13 del Decreto n. 36 assegna al nuovo Consiglio il compito di por mano e di deliberare entro 180 giorni il Piano di riorganizzazione dell'ENEA, il Consiglio uscente ha responsabilmente

ritenuto di dover offrire, a Decreto approvato, alcune indicazioni per la futura ristrutturazione dell'Ente, che tengono conto della maggior ampiezza delle sue finalità istituzionali (ricerca, progettazione, sviluppo, servizio e trasferimento), dovuta, tra l'altro agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto e dalla drastica riduzione dell'attività di ricerca e di sviluppo conseguente alla privatizzazione degli Enti energetici (ENI ed ENEL). E così si presuppone un equilibrio tra lo sviluppo di competenze interne e di attività di ricerca (di tipo settoriale e disciplinare) e lo sviluppo di progetti applicativi, prevalentemente interdisciplinari, cui deve far riscontro l'organizzazione del lavoro basata rispettivamente su Istituti e su Agenzie, cui si aggiungono Progetti speciali e Task force, sostenuti dalle Unità funzionali che assicurano i servizi comuni (amministrazione, personale, relazioni esterne, etc.) con compiti regolatori, anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, e valutativi (contabilità analitica, controllo di gestione, etc.). Il cuore della gestione viene ravvisato nella Direzione generale, secondo le indicazioni di competenze date dall'art.9 del Decreto di riordino.

Può pertanto affermarsi che il difficile momento di trasformazione che deriva dalla recente evoluzione normativa è stato vissuto dagli Organi dell'Ente, soprattutto con particolare riguardo al problema della riorganizzazione, con spirito propositivo e propulsivo dell'attività del legislatore delegato e con tutta la collaborazione necessaria a rendere più agevole il passaggio delle consegne ai nuovi Organi di indirizzo e di gestione.